

**OGGETTO:** comunicazione ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 10/91 della mancata inclusione nell'elenco delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate - Direttive procedurali.

Dirigente Generale  
Dipartimento IRS  
SEDE

Nel corso di apposite riunioni è stata rappresentata allo scrivente la problematica di numerose strutture sanitarie che hanno richiesto l'accredimento istituzionale e hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti richiesti da parte dell'U.U.O.O. accreditamento delle Aziende U.U.S.S.L.L., ma tale verifica ha avuto luogo dopo i termini previsti dal D.A. 990 del 17/9/2002 e dall'art. 67 comma 2 della L.R. 6/2001.

Dette strutture sono state destinatario di una comunicazione da parte di codesto Dipartimento in ordine alla mancata inclusione nell'elenco di quelle istituzionalmente accreditate, per la sola ragione che la verifica dei requisiti è intervenuta dopo il 28/6/2007.

Al riguardo appare indispensabile distinguere le posizioni di quelle strutture che a quest'ultima data non avessero ancora completato l'adeguamento dei requisiti strutturali e tecnologici, e che quindi legittimamente vanno escluse dall'elenco di quelle istituzionalmente accreditate, dalle altre strutture che invece a tale data avevano già adeguato i propri locali e le proprie attrezzature, ma hanno ricevuto la verifica ispettiva da parte della U.O. accreditamento istituzionale solo in data successiva al 28/6/2007.

In tale ultima ipotesi infatti la struttura sanitaria aveva già provveduto nei tempi prescritti a realizzare gli interventi adeguativi di propria competenza, ma non è stato possibile procedere coeivamente alle previste verifiche, verosimilmente a causa della molteplicità di accertamenti ispettivi cui la predetta U.O. è stata chiamata con l'approssimarsi del termine ultimo normativamente previsto.

Ove pertanto si pervenisse a definitiva esclusione di dette strutture sanitarie dal processo di accreditamento, si porrebbe a carico degli interessati il ritardo in cui sono incorse le Aziende U.U.S.S.L.L. nell'espletamento delle verifiche ad esse demandate, senza che le predette strutture ne abbiano alcuna responsabilità, avendo adempito nei termini agli obblighi di adeguamento loro richiesti, il cui rispetto è stato peraltro verificato seppur tardivamente dalle strutture delle Aziende U.U.S.S.L.L. all'uopo deputate.

Ciò a voler sottacere che tutte le strutture, in seno al modello predisposto per la predisposizione dell'istanza di accreditamento avevano l'obbligo di dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di ordine strutturale, tecnologico ed organizzativo prescritti dalla normativa di riferimento, o, in alternativa la data entro la quale il requisito sarebbe stato conseguito.

Ne discende che, avendo le strutture prodotto tale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che ha attitudine certificativa e probatoria sino a contraria risultanza nei confronti della P.A., in presenza di una verifica positiva, anche se tardiva, del possesso dei requisiti dichiarati, non potrà certamente procedersi tout court alla mancata inclusione nell'elenco delle strutture istituzionalmente accreditate.

Occorrerà invece che vengano effettuate verifiche ulteriori, anche di natura documentale, presso le strutture interessate, al fine di accertare se effettivamente le stesse avessero acquisito i predetti requisiti entro il 28/6/2007, e, solo nell'ipotesi in cui tale verifica dovessero dare esito negativo dovrà legittimamente procedersi alla loro mancata inclusione tra i soggetti istituzionalmente accreditati.

In tal modo si procederà ad una rigorosa disamina di ciascuna fattispecie che impedisca l'insorgere di un copioso contenzioso generalizzato, che rischia di vedere l'Amministrazione Regionale esposta a pesanti azioni risarcitorie che la vedrebbero verosimilmente soccombente.

Si invita pertanto la S.V. a volersi attenere scrupolosamente alle predette direttive procedurali.



Assessorato Regionale alla Sanità  
Prof. Roberto Lagalla

WARD

NAME

TEST